

# SINDACATO AUTONOMO DI BASE

[www.sindacatosab.it](http://www.sindacatosab.it)

E-MAIL: [sindacato.sab@sabcs.191.it](mailto:sindacato.sab@sabcs.191.it)

Segreteria Generale Via Roma n. 100 cap 87012 CASTROVILLARI tel. e fax 0981-27736

Prot.12/12

Li, 12/12/2012

Al Dirigente Reggente

All' UFFICIO INCARICHI E SUPPLENZE I GRADO

A. T. P. COSENZA

e, p.c. Al sito SAB

**Oggetto: Nota prot. 13612 del 25/10/2012 relativa al depennamento dalla graduatoria di terza fascia strumento musicale classi AC77 e AE77**

La scrivente O. S., sindacato SAB, premezzo:

Di avere già elevato vibrante proteste in merito al comportamento tenuto da codesta ATP per aver inserito, a pieno titolo, docenti di strumento musicale in graduatorie a esaurimento sulla base di un provvedimento cautelare e che, in data 13/10/2012 notificava al Dirigente Reggente e all'Ufficio Incarichi e supplenze I grado, la sentenza emessa dalla III Sezione Bis del TAR Lazio in data 01/10/2012 N. 08244/2012 la quale rigettava, per difetto di giurisdizione, il ricorso di cui al N. 05474/2011, previo annullamento della precedente sospensiva.

Che, il predetto inserimento, dopo, per clarinetto e fagotto, ha permesso di stipulare proposte contrattuali annuali da parte dell' A. T. P. di Cosenza, secondo quanto previsto dal Decreto Prot. 9953 del 01/08/2012;

Che, a tutt'oggi, malgrado sia avvenuto il citato depennamento, alla scrivente O. S. risulta che è stato revocato un solo contratto a tempo determinato, quello del prof. T. F. (classe AE77 fagotto), ovvero rettificato conferendo solo 6 ore in modo illegittimo perché non di competenza dell'ATP;

Che gli altri docenti riportati nel provvedimento in oggetto, risultano, tuttora, regolarmente in servizio nelle scuole scelte, per l'effetto dell'inserimento in graduatoria, annullato con la predetta sentenza, per cui non hanno più diritto a sottoscrivere contratti e quelli già sottoscritti devono essere rescissi;

Che il perdurare di tale situazione produce ingiusti vantaggi giuridici ed economici ai predetti a danno di altri docenti legittimamente inseriti in graduatoria i quali maturano diritto al contratto, fino ad ora negato, al loro posto;

Che, l'art. 25 comma 5 del CCNL del 29/11/07, prevede: "E' comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto".

## CHIEDE

Di procedere, con estrema urgenza, come già richiesto, alla revoca dei suddetti contratti, i quali non possono essere giustificati da nessun inserimento in graduatoria e da nessun provvedimento giudiziario esistente atteso che, tali docenti arrecano danno ad altri presenti in graduatoria a esaurimento e d'istituto verso i quali, nel perdurare di tale ingiustificabile situazione, la scrivente O. S. proporrà, nell'immediato, di ricorrere presso il competente Tribunale del Lavoro per le dovute azioni risarcitorie.

X il Sindacato SAB  
F.to Prof. Francesco Ricciuti  
Responsabile di Settore